



Il Fotovoltaico adesso costa meno...
ma metterlo a casa conviene?
ecco le 3 novità da sapere

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 57 del 10 gennaio 2014 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato - grave condanna ostativa riportata in materia di stupefacenti - valutazione pericolosità sociale dello straniero - inserimento nel tessuto sociale alla luce dei rapporti familiari

Like Stefania Ippolito,
Immigrazione Biz and 1,878

Expat Insurance Quotes

www.cignaglobal.com/Quick-Quote

Get 1st-Class Global Health Cover. Tailored Expat Insurance Packages.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6177 del 2013, proposto da: ***** , rappresentato e difeso dall'avv. Franco Beretti, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato-Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13;

contro

Questore di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA - SEZIONE I n. 00359/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di Reggio Emilia e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e udito per l'Amministrazione appellata l'avvocato dello Stato Caselli;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO CHE:

- il signor ***** , cittadino albanese, ha impugnato la sentenza del TAR per la Regione Emilia Romagna-

Sezione staccata di Parma n. 359/2012, che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dalla Questura di Reggio Emilia con atto notificato il 13 settembre 2012, deducendone l'illegittimità per non aver l'Amministrazione motivato il provvedimento né sulla pericolosità sociale del ricorrente né sul suo inserimento nel tessuto sociale alla luce dei rapporti familiari;

- la sentenza impugnata giudica legittimo il provvedimento in quanto è puntualmente motivato, anche con riferimento alla complessiva situazione personale e familiare dell'interessato e alla valutazione della pericolosità sociale del medesimo, oltre che dalla grave condanna ostativa riportata in materia di stupefacenti;

- l'appellante ribadisce le ragioni del ricorso in primo grado, ritenendo errata la sentenza che non ha tenuto conto della situazione familiare, per la quale l'intera famiglia dell'interessato vive legittimamente in Italia; nè del fatto che è in corso l'appello per la condanna considerata ostativa presso il giudice penale.

RITENUTO CHE:

- avvisata la parte presente all'udienza, ricorrono le condizioni per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.;

- la sentenza impugnata possa essere confermata in quanto risulta adeguatamente motivata anche alla luce delle indicazioni derivanti dalla sopravvenuta sentenza Corte costituzionale [n. 202/2013](#) che, convalidando una linea interpretativa da tempo seguita da questa Sezione del C.d.S., ha esteso la tutela prevista per il ricongiungimento familiare ai nuclei familiari viventi in Italia, con particolare riguardo al rapporto genitori-figli, senza nemmeno dare rilievo alla circostanza della minore o maggiore età del figlio;

- in primo luogo il provvedimento impugnato non fa solo riferimento al carattere ostativo della condanna riportata, ma anche ad una espressa valutazione di pericolosità sociale dello straniero;

- inoltre tale valutazione è motivata da altre concomitanti circostanze, oltre che dalla gravità del reato e della condanna riportata;

- di conseguenza anche se si volesse considerare la situazione familiare dello straniero in Italia come corrispondente a quella conseguente al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 5, comma 5, del [D.Lgs. n. 286/1998](#) come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, la motivazione del provvedimento conterrebbe idonee valutazioni di pericolosità sociale a sostanziare il rispetto delle medesime disposizioni dell'art. 5, comma 5;

- in aggiunta la situazione familiare dello straniero non risulta comunque assimilabile a quella conseguente al ricongiungimento familiare, neppure nella estensione ad essa riconosciuta prima dalla giurisprudenza di questa Sezione e poi in misura maggiore dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 202 nel senso di dare peso ai legami familiari esistenti in Italia assimilabili al ricongiungimento familiare: è vero che i genitori dello straniero sono presenti in Italia a seguito del ricongiungimento familiare operato dal fratello *****, ma l'appellante, maggiorenne, non risulta parte del nucleo familiare risultante dal prodotto stato di famiglia né è dimostrata la esistenza di una attiva comunità familiare che lo ricomprensca;

- in particolare non è dimostrata - e non è certo accreditata dai comportamenti dell'appellante - la esistenza di quei legami di reciproca solidarietà e responsabilità che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare;

- anche l'argomento della difesa dell'appellante connesso al fatto che è ancora in corso l'appello presso il giudice penale per la condanna considerata ostativa non conduce a diverse conclusioni. Tale circostanza

non è infatti presa in considerazione dalla normativa nè dalla giurisprudenza in presenza di condanne ostative, in particolare ove manchi una situazione familiare certamente meritevole di tutela e comunque concorra una esplicita valutazione di pericolosità sociale;

- in conclusione l'appello deve essere respinto anche se la natura delle questioni e la loro persistente problematicità anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale giustificano la compensazione tra le parti delle spese per la presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **respinge** l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 e del giorno 28 novembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 10 Gennaio 2014

Meteo: Neve in arrivo

www.ilmeteo.it

Meteo e previsioni del tempo. ad alta affidabilità e precisione

Scegli Tu! 

News



[Assegni familiari dei Comuni](#)

L'assegno familiare dei Comuni viene pagato dall'Inps per tredici mensilità ogni semestre, mentre la domanda deve essere...

[Leggi tutto »](#)

[Minori stranieri non accompagnati nuove linee guida](#)

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto del 19 dicembre 2013 del Direttore Generale dell'...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovi centri d'accoglienza per nuovi posti temporanei](#)

L'anno 2013 si è chiuso con la quasi dismissione del centro di accoglienza di Lampedusa, anche se fonti ben informate ...

[Leggi tutto »](#)

[Ingresso sportivi extracomunitari - Stagione 2013-2014](#)

Con circolare del 2 gennaio 2014 il Ministero dell'Interno, ha reso noto che, con delibera del CONI è stato determinato ...

[Leggi tutto »](#)

["Ius soli" per i pugili stranieri tesserati con le società italiane](#)

Con una notizia riportata dall'Ansa, il presidente della Fpi Alberto Brasca, ha annunciato che da quest'anno potranno ...

[Leggi tutto »](#)

[Tunisia sancita parità tra uomo e donna](#)

L'articolo 20 della futura Carta Costituzionale recita "Tutti i cittadini, uomini e donne, hanno gli stessi diritti e ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)

- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verifica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Test di italiano livello A2 ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891